



DECRETO DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

n. 22 del giorno 28/06/2021

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA - Art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004

IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI";
- Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l'Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo dei fondi comunitari;
- Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l'arch. Fabio Guerriero;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l'arch. Fabio Guerriero è stato nominato Commissario straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente Parco;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione Campania;
- Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: "In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta".

PREMESSO ANCORA:

Che il Servizio Ragioneria di questo Ente è sprovvisto di personale dipendente con qualifica e competenze adeguate allo svolgimento di complesse attività che lo riguardano e che nel corso degli ultimi anni le funzioni di Responsabile sono state assunte da dipendenti di altri Comuni tramite rapporti convenzionali tra enti;



CONSIDERATA la scadenza del rapporto convenzionale con il Comune di Castelvete sul Calore per l'utilizzazione del proprio personale dipendente;

DATO ATTO che è necessario garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio, che richiede la presenza di personale in possesso di professionalità ed esperienza tali ad assolvere a compiti e funzioni che non possono essere rinviati;

RITENUTO di provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che prevede che *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”*;

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che *“ gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;

TENUTO CONTO che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che *“la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36”*;

CONSIDERATA la convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTA la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;



ATTESO che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una forma flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;

VISTO il parere del Consiglio di Stato della Sez1^ n. 3764 dell'11 dicembre 2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni

A SEGUIRE che il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.

Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 1105/03/2020 è stata disposta l'assunzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, a tempo determinato, per anni uno e per n. 10 ore settimanali, la Rag. Domenica Anna Mattes, dipendente del Comune di Castelvetero sul Calore, Cat. D, Pos. Econ. "D.4" - Profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile";

VISTA la Determinazione del Segretario comunale del Comune di Castelvetero sul Calore n. 03 del 02/02/2021, acquisita con nota prot. 201 del 19/02/202, con la quale il dipendente suindicato è stato autorizzato a prestare servizio presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente al di fuori del normale orario di lavoro, per anni uno e per n. 10 ore settimanali;

Preso atto:

- della relativa scadenza intervenuta il 04/03/2021;
- che il suindicato dipendente ha proseguito senza soluzione di continuità lo svolgimento delle relative attività;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge Regionale n. 33/93;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 165 del 2001;

Vista la Legge n. 311 del 2004;

Ritenuto di dover provvedere in merito confermando la relativa proroga annuale;

DECRETA

- 1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2) Di dare atto, per le motivazioni indicate in narrativa, che il contratto individuale di lavoro di cui in premessa è prorogato di anni uno a far data 05/03/2021;
- 3) Di procrastinare l'assunzione, a tutto il 04/03/2022, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 a tempo determinato, per anni uno e per n. 10 ore settimanali, la Rag. Domenica Anna Mattes, dipendente del Comune di Castelvete sul Calore, Cat. D, Pos. Econ. "D.4" - Profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile";
- 4) Di fissare il corrispettivo per la prestazione lavorativa commisurato all'effettivo impiego orario e con applicazione del trattamento economico spettante in virtù del contratto nazionale di lavoro;
- 5) Di riconoscere il rimborso spese commisurato a quello spettante ai pubblici dipendenti in funzione dei km. effettivamente percorsi con mezzo proprio per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso questo Ente.

IL COMMISSARIO
-Arch. Fabio Guerriero-